



*Comunità Alta Valsugana e Bersntol*

*Tolgamo'a'schèft Hoa Valzegu' ont Bersntol*

**Provincia di Trento**

**SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE**

**SERVIZIO SOCIALE**

**DETERMINAZIONE**  
del Funzionario Responsabile

**Numero generale 1461 di data 02/12/2022**

**Oggetto: Gestione Centro Servizi per anziani per i Comuni di Baselga di Piné, Bedollo ed eventuali aree limitrofe e del servizio pasti presso struttura, periodo 01.01.2023 – 31.12.2025 prorogabile al 31.12.2027: concessione del contributo ex art. 36 bis LP n. 13 del 2007 alla Cooperativa CASA COOPERATIVA SOCIALE. CUP H79G22002050005**

Assunta da:

Pergine Valsugana, 02 dicembre 2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

dott.ssa Francesca Carneri

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**OGGETTO:** Gestione Centro Servizi per anziani per i Comuni di Baselga di Piné, Bedollo ed eventuali aree limitrofe e del servizio pasti presso struttura, periodo 01.01.2023 – 31.12.2025 prorogabile al 31.12.2027: concessione del contributo ex art. 36 bis LP n. 13 del 2007 alla Cooperativa CASA COOPERATIVA SOCIALE.  
CUP H79G22002050005

## **LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE**

Il Capo V, interventi socio-assistenziali, art. 31, lett. c) della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), c) annovera tra gli interventi socio assistenziali gli “interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare” che alla lettera a), comma 2 dell’art. 34 della stessa legge, vengono declinati come “interventi di assistenza domiciliare, rivolti al sostegno di persone non in grado di provvedere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana e mirati al soddisfacimento di esigenze personali, domestiche, relazionali, educative e riabilitative”.

Le Determinazioni per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali approvate con deliberazioni di Giunta provinciale n. 2422/09, 2879/09, la cui efficacia è stata prorogata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 911 di data 28 Maggio 2021 per la durata della XVI legislatura, includono tra gli interventi integrativi e sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare, gli interventi di assistenza domiciliare definiti come “il complesso delle prestazioni di natura socio-assistenziale rivolte a persone singole o nuclei familiari anche a supporto della vita di relazione, erogate al domicilio e attraverso strutture di servizio distribuite a livello territoriale”... al fine di “consentire alle persone che necessitano di sostegno di conservare la propria autonomia di vita nel rispettivo ambiente”.

La deliberazione della Giunta Provinciale n. 911 di data 28 Maggio 2021 avente ad oggetto “Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10. Aggiornamento del primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e modifica della deliberazione n. 2353 del 28 dicembre 2017” individua i servizi di assistenza domiciliare come livello essenziale transitorio delle prestazioni e dei servizi per le attività socio-assistenziali di livello locale.

L’art. 20 Accreditamento, Sezione II “Autorizzazione, accreditamento e affidamento dei servizi” della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) prevede l’accreditamento degli operatori quale titolo necessario per ottenere l’affidamento dei servizi concernenti interventi socio-assistenziali.

La deliberazione della Giunta provinciale 7 Febbraio 2020, n 173 con cui è stato approvato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali, ai sensi dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, definisce, tra l’altro, gli standard minimi di dettaglio per ciascun servizio ivi descritto.

Il Centro servizi per anziani è un servizio semiresidenziale a carattere diurno la cui attività concorre con altri servizi ed in particolare con l’assistenza domiciliare ed il servizio pasti, a favorire la permanenza delle persone adulte e anziane nel proprio ambiente di vita.

Richiamato il Decreto del Commissario n. 93 di data 18 maggio 2022, con il quale – sulla base della compilazione dello “Schema di pianificazione affidamenti” - è stata individuata la modalità del contributo concesso ai sensi dall’art. 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007 come quella più adatta al finanziamento del servizio di gestione del Centro Servizi per anziani per i Comuni di Baselga di Piné, Bedollo ed eventuali aree limitrofe e del servizio pasti presso struttura sia per gli utenti del Centro che per gli utenti degli alloggi protetti del Centro 'il Rododendro' di Baselga di Pine. Con lo stesso Decreto i servizi in oggetto sono stati qualificati come SIEG.

Vista la determinazione della Responsabile del Servizio Sociale n. 940 di data 21.07.2022 avente ad oggetto “Approvazione Bando e relativi allegati per la concessione di contributo a copertura delle spese relative alla gestione di un Centro Servizi per anziani per i Comuni di Baselga di Piné, Bedollo ed eventuali aree limitrofe

e del servizio pasti presso struttura - periodo 1.1.2023- 31.12.2025 prorogabile al 31.12.2027. Contributo concesso ex art 36 bis LP n. 13 del 2007-Servizio qualificato come (SIEG) finanziato tramite compensazione di OSP ex Decisione 2012/21/UE. CUP H79G22002050005”.

Le attività oggetto dell’Avviso pubblico di bando sono inquadrate come SIEG, soggetti ad Obblighi di Servizio Pubblico, e pertanto si applica al finanziamento, la Decisione della Commissione 20 dicembre 2011, n. 21/2012 riguardante “l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale”, che implica una compensazione delle sole spese sostenute dal soggetto gestore in misura non eccedente la copertura dei costi nonché un margine di utile ragionevole. La decisione implica infatti il divieto alla sovra-compensazione dei costi.

Con la suddetta determinazione sono stati approvati i seguenti documenti:

- l’avviso pubblico di Bando avente ad oggetto “concessione di un contributo a copertura delle spese relative alla gestione di un Centro Servizi per anziani per i Comuni di Baselga di Pinè, Bedollo ed eventuali aree limitrofe e del servizio pasti presso struttura sia per gli utenti del Centro che per gli utenti degli alloggi protetti del Centro 'il Rododendro' di Baselga di Pine' - periodo 1 gennaio 2023- 31 dicembre 2025 eventualmente prorogabile fino al 31 dicembre 2027;
- lo schema di convenzione;
- il modulo di domanda per la richiesta del contributo;
- il modulo di proposta progettuale;
- il modulo di piano finanziario;
- il modulo per la dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa;
- il modulo per la dichiarazione dell’assenza di cause di esclusione;
- il modulo per le verifiche antimafia;
- il modulo per il conto corrente dedicato;

L’importo massimo del contributo, stabilito dal bando, riferito al periodo complessivo ammonta ad € 823.809,50 ed è così articolato nelle varie annualità:

- 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023: € 164.761,90
- 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024: € 164.761,90
- 1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2025: € 164.761,90

In caso di proroga per l’ulteriore biennio:

- 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026: € 164.761,90
- 1 gennaio 2027 – 31 dicembre 2027: € 164.761,90

L’Avviso pubblico di bando è stato protocollato al n. 15478-01/08/2022 e pubblicato sul sito istituzionale e all’albo telematico dell’ente per il periodo 01.08.2022 – 30.09.2022.

Nel periodo di presentazione delle domande, coincidente con il periodo di pubblicazione del bando, è pervenuta un’unica domanda di concessione di contributi e relativi allegati presentata da CASA COOPERATIVA SOCIALE - Servizi assistenziali ed educativi per anziani e giovani-, ns. prot. 19532-28/09/2022 pervenuta il 28 settembre 2022 ad ore 11:42:58.

Come previsto dall’art. 12 dell’Avviso pubblico di bando, il Responsabile del procedimento il giorno 10 del mese di ottobre 2022 alle ore 9:00 presso la sala Moltrér della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, sita in Pergine Valsugana, piazza Gavazzi 4 al piano terra dell’edificio sede istituzionale dell’Ente ha provveduto in seduta pubblica a verificare la sussistenza dei documenti previsti dal Bando e ad accertare la completezza e la regolarità delle domande pervenute. In tale seduta era presente il Direttore della Cooperativa Casa, sig. Stefano Mattivi. Di tale adempimento è stato redatto verbale protocollato al n. 20240-11/10/2022, dal quale si evince che l’unica domanda di contributo è pervenuta nel rispetto di quanto previsto dall’Avviso pubblico di bando.

Il medesimo art. 12 dell’Avviso pubblico di bando prevedeva che “La valutazione della proposta progettuale e del piano finanziario, presentati a corredo delle domande di contributo non dichiarate irricevibili o

inammissibili, è svolta da un'apposita Commissione tecnica composta da un presidente, un eventuale segretario e da almeno due componenti esperti, di cui uno con competenze amministrative e uno con competenze sociali, nominata dalla Comunità successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.”.

Con determinazione della Responsabile del Servizio Socio Assistenziale n. 1250 dd. 28.10.2022 è stata nominata la Commissione tecnica, composta da:

- dott. Carlo Endrizzi, funzionario ad indirizzo amministrativo contabile categoria D livello base della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, - in qualità di Presidente della Commissione;
- dott.ssa Monica Montibeller, assistente sociale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol – in qualità di membro esperto e Segretaria della Commissione;
- dott.ssa Nadia Deromedis, assistente sociale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol – in qualità di membro esperto;

La commissione si è riunita il giorno ventotto del mese di ottobre 2022 alle ore 10.00, presso l'ufficio n. 2.07 sito al secondo piano della Comunità e della sua attività è stato redatto apposito verbale protocollato al n. 22089-07/11/2022. La valutazione dell'unica proposta progettuale è stata effettuata secondo le modalità previste dall'Avviso pubblico di bando, e ad ogni area di valutazione è stato attribuito un punteggio numerico e una motivazione sintetica. Il punteggio totale ottenuto dalla proposta progettuale e dal piano finanziario presentato dalla Cooperativa Casa è stato di 33,67 punti.

L'Avviso pubblico di bando prevedeva la possibilità per la Comunità di procedere all'assegnazione del contributo anche in presenza di una sola domanda.

Le attività previste dall'Avviso pubblico di bando, come sopra specificato, rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni. Inoltre, va garantita continuità agli utenti beneficiari attualmente del servizio. A ciò si deve aggiungere che la Cooperativa che ha presentato domanda di contributo è l'attuale gestore del Centro Servizi per anziani e l'utenza ha da sempre dimostrato un elevato grado di soddisfazione dei servizi erogati.

Ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso pubblico di bando e dell'art. 14 della Convenzione, il piano finanziario ammesso a contributo definisce l'importo massimo annuo del finanziamento concesso a rimborso delle spese sostenute per la gestione del servizio in oggetto.

Il soggetto gestore, ai sensi dell'art. 14 e 15 della Convenzione, chiederà annualmente la liquidazione del contributo spettante, attraverso la specifica modulistica e presentando a corredo tutta la documentazione richiesta, secondo tali scadenze temporali:

- con cadenza mensile un anticipo pari ad 1/12mo dell'85% del contributo annuale concesso;
- entro il 31 gennaio dell'anno successivo il saldo del contributo concesso per l'anno precedente, allegando il modulo rendiconto annuale delle spese effettivamente sostenute ed ammesse.

Il piano finanziario presentato dalla Cooperativa Casa, unitamente alla domanda prot. 19532-28/09/2022, e allegato alla presente determinazione come allegato A1, prevede il totale della spesa annua per l'importo di € 164.755,00, in diminuzione rispetto a quanto previsto dall'Avviso pubblico di bando (€ 164.761,90).

L'art. 17 della Convenzione prevede che “Le variazioni al piano finanziario ed alla proposta progettuale ammessi a contributo devono essere preventivamente autorizzate dalla Comunità e non devono essere tali da modificare la natura e le finalità dei servizi oggetto della presente Convenzione. Qualora le modifiche siano autonomamente introdotte dal Soggetto gestore prima che lo stesso abbia ricevuto l'autorizzazione, le stesse devono intendersi a tutti gli effetti assunte sotto la diretta ed esclusiva responsabilità ed onere del Soggetto stesso. Le variazioni al piano finanziario che comportano una ridefinizione in minus della spesa comportano la rideterminazione del contributo concesso. La Comunità provvede alla rideterminazione del contributo riconosciuto in presenza di particolari e motivate circostanze non dipendenti dall'inerzia del Soggetto gestore.”.

Per quanto concerne gli aspetti fiscali, erroneamente nell'Avviso pubblico di bando, era prevista la configurabilità come corrispettivo per prestazioni di servizio. Tale previsione considerava il contributo assoggettato all'imposta sul valore aggiunto. Da approfondimenti effettuati in seguito si chiarisce che, sulla base della risposta ad un interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 375/2021 avente ad oggetto "IVA - Contributi pubblici erogati in forza di avviso pubblico ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990" "le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere, la cui concessione è subordinata alla predeterminazione e alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni procedenti devono attenersi, non assumono la natura di corrispettivo» e, come tali, sono escluse dall'ambito applicativo dell'IVA.

Ritenuto pertanto di procedere con la concessione del contributo a copertura delle spese relative alla gestione di un Centro Servizi per anziani per i Comuni di Baselga di Pinè, Bedollo ed eventuali aree limitrofe e del servizio pasti presso struttura - periodo 1.1.2023- 31.12.2025 prorogabile al 31.12.2027. Contributo concesso ex art 36 bis LP n. 13 del 2007-Servizio qualificato come (SIEG) finanziato tramite compensazione di OSP ex Decisione 2012/21/UE, alla CASA COOPERATIVA SOCIALE - Servizi assistenziali ed educativi per anziani e giovani-, con sede in Via delle Scuole, 8 - Baselga di Piné (TN) 38042, C.F. e P. IVA 01020810220, per l'importo di € 494.265,00 (considerato il periodo 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2025) demandando ad un successivo provvedimento l'eventuale proroga fino al 31 dicembre 2027.

Visto l'art. 3, comma 2 della Legge 11/9/2020, n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), che prevede che " Fino al 30 giugno 2023, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ....., anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni".

Considerato che le "Linee Guida in materia di gestione degli interventi socio-assistenziali" approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 174 dd 7/2/2020 prevedono che l'accreditamento solo parzialmente assicura il possesso dei requisiti di moralità elencati nell'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

Visto l'art. 8, comma 1 lett. a) della Legge 11/9/2020, n. 120 che rispetto alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviate fino alla data del 30 giugno 2023 "è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura";

Considerato che allo stato attuale sono stati effettuati i seguenti controlli, mentre le altre verifiche sono in corso:

- possesso dell'accreditamento definitivo per le aree ed aggregazioni funzionali richiesti per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto, mediante accesso all'Elenco dei soggetti autorizzati per la gestione dei servizi socio – assistenziali gestito dal Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento;
- non risultano violazioni, definitivamente accertate e non definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse né contestazioni per le quali i debiti non siano stati soddisfatti, come da certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e acquisita al prot. 23839-22/11/2022.

- non risultano irregolarità nei confronti di INPS e INAIL come accertato con prot. INAIL\_35770903, con validità fino al 29.03.2023.

Richiamato il vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari.

Vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino” e ss.mm.ii.

Vista la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento” e ss.mm.ii.

Visto il Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 approvato dal Commissario con Decreto n. 169 dd. 10 novembre 2021.

Vista la Legge Provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.

Visto lo Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l’art. 77 in base al quale gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all’entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n.2.

Visto il Regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 40 dd. 16 dic. 2019.

Vista la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 e il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il Decreto del Commissario n. 209 di data 15 dicembre 2021 con il quale la sotto firmata è stata nominata Responsabile del Servizio Socio Assistenziale e Edilizia Abitativa.

Accertata la propria competenza all’adozione della presente determinazione, in conformità a quanto disposto dallo Statuto della Comunità, dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione assembleare n. 9 di data 5 maggio 2003 e ss.mm., dalla deliberazione della Giunta comprensoriale n. 109 di data 29 maggio 2008 e con deliberazione del consiglio n. 3 di data 3 febbraio 2020 e dal Piano esecutivo di gestione approvato con Decreto del Commissario n. 187 di data 29 novembre 2021.

## **DETERMINA**

1. Di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, un contributo a copertura delle spese relative alla gestione di un Centro Servizi per anziani per i Comuni di Baselga di Pinè, Bedollo ed eventuali aree limitrofe e del servizio pasti presso struttura a CASA COOPERATIVA SOCIALE - Servizi assistenziali ed educativi per anziani e giovani-, con sede in Via delle Scuole, 8 - Baselga di Pinè (TN) 38042, C.F. e P. IVA 01020810220, per l’importo di € 494.265,00 (considerato il periodo 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2025) demandando ad un successivo provvedimento l’eventuale proroga fino al 31 dicembre 2027;
2. di precisare che il contributo è concesso ex art 36 bis LP n. 13 del 2007 ed il servizio è qualificato come (SIEG) e finanziato tramite compensazione di OSP ex Decisione 2012/21/UE;
3. di stabilire che il piano finanziario presentato dalla Cooperativa Casa, unitamente alla domanda prot. 19532-28/09/2022, e allegato alla presente determinazione come allegato A1, prevede il totale della spesa annua per l’importo di € 164.755,00;

4. di precisare che le variazioni al piano finanziario ed alla proposta progettuale (allegato A2 alla presente determinazione) ammessi a contributo devono essere preventivamente autorizzate dalla Comunità e non devono essere tali da modificare la natura e le finalità dei servizi oggetto del presente provvedimento;
5. di procedere con la sottoscrizione della Convenzione, alla quale saranno allegati e considerati parte integrante l'Avviso pubblico di bando, la proposta progettuale e il piano finanziario;
6. di prendere atto che l'Avviso pubblico di bando erroneamente prevedeva la configurabilità come corrispettivo per prestazioni di servizio e di conseguenza considerava il contributo assoggettato all'imposta sul valore aggiunto;
7. di stabilire che sulla base della risposta ad un interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 375/2021 avente ad oggetto "IVA - Contributi pubblici erogati in forza di avviso pubblico ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990" "le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere, la cui concessione è subordinata alla predeterminazione e alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni procedenti devono attenersi, non assumono la natura di corrispettivo» e, come tali, sono escluse dall'ambito applicativo dell'IVA;
8. di impegnare, per quanto in premessa, l'importo di € 494.265,00 al Bilancio di Previsione 2022-2024 a favore di CASA COOPERATIVA SOCIALE, come sopra meglio identificata, nel seguente modo:
  - anno 2023: € 164.755,00 al Titolo 1 (cap. 3140, art. 80) - Missione 12 – Programma 3 – Macroaggregato 4;
  - anno 2024: € 164.755,00 al Titolo 1 (cap. 3140, art. 80) - Missione 12 – Programma 3 – Macroaggregato 4;
  - anno 2025: € 164.755,00 al Titolo 1 (cap. 3140, art. 80) - Missione 12 – Programma 3 – Macroaggregato 4;
9. di stabilire che la liquidazione del contributo avverrà, sulla base di apposita modulistica predisposta dal Servizio Socio Assistenziale, come previsto dagli artt. 14 e 15 della convenzione, ed in particolare:
  - con cadenza mensile un anticipo pari ad 1/12mo dell'85% del contributo annuale concesso e nello specifico € 140.041,75: per i mesi da gennaio a novembre € 11.670,15 mensili, mentre per il mese di dicembre € 11.670,10;
  - entro il 31 gennaio dell'anno successivo il saldo del contributo concesso per l'anno precedente, massimo € 24.713,25, allegando il modulo di rendiconto annuale delle spese effettivamente sostenute;
10. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 40 dd. 16 dic. 2019, dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto;
11. di comunicare alla Cooperativa Casa l'adozione del presente provvedimento;
12. di incaricare il Servizio Patrimonio e Appalti delle pubblicazioni ai fini della trasparenza del presente provvedimento;
13. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento., entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29. del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;richiamando per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico – amministrative ad esse connesse, la tutela processuale di cui agli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per

effetto della quale il ricorso al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

CF/CE